

*Allegato A alla deliberazione
di CC n. 29 del 24.11.2016
Il Segretario Comunale
F.to Elisa Chiari*



Comune di Zone
Provincia di Brescia

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 novembre 2016

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e procedura di approvazione	3
Art. 2 Definizioni.....	3
CAPO II – MERCATI.....	4
Art. 3 - Tipologia, luogo ed orario di svolgimento	4
Art. 4 –Dimensioni numero e requisiti dei posteggi	4
Art. 5 – Occupazione dei posteggi e circolazione nell’area di Mercato.....	5
Art. 6– Criteri di assegnazione dei posteggi e durata della concessione	5
Art.7– Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. Spunta.....	6
Art. 8 – Concessione di suolo pubblico	6
Art. 9 – Presenze sul mercato	7
Art. 10 – Gestione del mercato.....	7
Art. 11 –Obblighi degli operatori economici presenti sul mercato	7
Art. 12 – Normativa igienico-sanitaria	8
Art. 13 – Revoca e sospensione dell’attività. Sanzioni	8
CAPO III – SAGRE E FIERE	9
Art. 15 Zone sottoposte a tutela.....	9
Art. 16 Dotazioni delle aree di svolgimento dell’attività	10
Art. 17 - Orario massimo di svolgimento dell’attività.....	10
Art. 18 Calendario regionale delle fiere e delle sagre	10
Art. 19 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	11
Art. 20 Procedure per lo svolgimento delle sagre	12
Art. 21 Concessione di suolo pubblico.....	12
Art. 22 Attività di somministrazione di alimenti e bevande	12
Art. 23 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza.....	12
Art. 24 Altre attività	12
Art. 25 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti.....	12
Art. 26 Sanzioni	12
Art. 27 Rinvio.....	13
Art. 27 Consultazione delle parti sociali	13
Art. 28 – Abrogazioni e disposizioni transitorie	13

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e procedura di approvazione

Il presente regolamento comunale adottato ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 2 febbraio 2010, n. 6 e dei relativi D.g.r. di attuazione, 27 giugno 2016 - n. X/5345 e 2 agosto 2016 n. X/5519 disciplina il commercio su aree pubbliche, le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale previo parere di cui all'art.19 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6;

Art. 2 Definizioni

Si definiscono:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi dell'al. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

CAPO II – MERCATI

Art. 3 - Tipologia, luogo ed orario di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata di MARTEDI' nell'area di Piazza Vadur , delimitata come da planimetria allegata, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Alle ore 14.00 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato. Eventuali deroghe all'orario e al giorno di svolgimento del mercato saranno stabilite dal Sindaco compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 –Dimensioni numero e requisiti dei posteggi

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi il cui fronte espositivo non può superare gli 11 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 6 metri, come risulta da planimetria allegata al presente regolamento.

Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche dell'automezzo di proprietà del concessionario del posteggio, previa autorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nell'area mercatale succitata sono individuati n. 18 posteggi di cui n. 12 destinati alla vendita di prodotti non Alimentari, n. 6 destinati alla vendita di prodotti alimentari.

Non è possibile trasformare un posteggio destinato alla vendita di alimenti in un posteggio non alimentare e viceversa.

L'eventuale richiesta d'integrazione di settore merceologico, che si verifica quando un operatore che occupa posteggio destinato alla vendita di alimenti chiede l'autorizzazione alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa può essere autorizzata solo a condizione che venga mantenuto inalterato il settore merceologico stabilito nell'autorizzazione originaria, con conseguente vendita dei prodotti inerenti tale settore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare - ai sensi dell'art. 28 comma 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114 - eventuali modifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi che si rendessero necessarie al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori.

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari dovrà avere i requisiti prescritti dalle vigenti normative igienico-sanitarie o, in subordine, i mezzi utilizzati dagli operatori commerciali dovranno essere dotati di specifica autorizzazione sanitaria che li abiliti alla vendita di prodotti alimentari.

Art. 5 – Occupazione dei posteggi e circolazione nell'area di Mercato

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri commercianti, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.

Al fine di garantire una sicura e agevole circolazione pedonale, è vietato all'interno dell'area mercatale il transito di qualsiasi veicolo motorizzato ad eccezione dei mezzi di soccorso o di quelli espressamente autorizzati dal Responsabile di Mercato.

Art. 6– Criteri di assegnazione dei posteggi e durata della concessione

Per l'anno 2017, in sede di riassegnazione delle concessioni di posteggio tramite apposito bando redatto ai sensi dell'art. 23 LR 2 febbraio 2010, n. 6, comma 1-bis e del paragrafo 3.2.1 della DGR 27 giugno 2016, n. X/5345 si applicheranno i seguenti criteri:

1. Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
2. Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui al presente punto è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato. Il punteggio di cui al presente punto viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento del mercato settimanale, della localizzazione e del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene in base ai medesimi criteri sopra individuati.

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità di dieci anni ed è effettuata dal Funzionario Responsabile del Servizio Commercio a favore dei titolari di autorizzazione di cui al d.lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 23 comma 7 della LR 2 febbraio 2010, n. 6.

Art.7– Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati. Spunta

I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

L'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia merceologica – alimentare o non alimentare - del posteggio non occupato.

I posti liberi saranno assegnati dall'agente di Polizia Locale o da altro addetto del Comune, che effettuerà una valutazione insindacabile, tenendo conto della tipologia merceologica dei posteggi adiacenti già presenti o assegnati, facendo particolare attenzione ad evitare conflittualità tra operatori che trattano articoli simili, al fine di favorire il rispetto del principio di leale concorrenza.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi produce l'azzeramento della posizione in graduatoria con perdita di ogni diritto.

Art. 8 – Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dietro presentazione di specifica richiesta; l'occupazione deve avvenire in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento ha la durata prevista dall'art. 7, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia. Il diritto acquisito può essere trasferito a terzi in caso di cessione d'azienda, di ramo d'azienda o di gestione d'azienda ed il nuovo titolare dovrà garantire la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico trattati dal cedente.

Il Comune provvede con un atto unico al rilascio di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando il periodo validità delle stesse.

Art. 9 – Presenze sul mercato

Sono considerate presenze le date in cui l'operatore titolare del posteggio si è recato presso il mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività per cause a lui non imputabili.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di società. Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione giustificativa relativa.

Art. 10 – Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione e il controllo del mercato settimanale sono affidati all'Ufficio di Polizia Locale che provvederà a quanto segue:

- a) rilevazione delle assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) compilazione del registro del mercato;

Art. 11 – Obblighi degli operatori economici presenti sul mercato

Nello svolgimento del mercato gli operatori economici titolari di concessione di posteggio, anche giornaliera, devono rispettare i seguenti obblighi:

- a) esibire i documenti autorizzativi su richiesta delle autorità competenti;
- b) rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) usare attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario;
- d) lasciare libero da ingombri o rifiuti il posteggio entro l'orario stabilito dall'art. 3.
- e) smaltire i rifiuti presso il Comune in cui ha sede l'attività esercitata;
- f) rispettare la superficie assegnata;
- g) non appendere merci che superino in proiezione l'occupazione a terra assegnata;

- h) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo;
- i) non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli;
- l) non depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale, eccezione fatta per i vasi di fiori ed articoli casalinghi, calzature e ferramenta sempre nel rispetto dello spazio massimo del singolo posteggio;
- m) occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale sia richiesto l'allontanamento dal mercato. In tutti gli altri casi l'operatore economico sarà considerato assente.
- n) provvedere con mezzi propri alla protezione della pavimentazione stradale onde evitarne il danneggiamento: qualora ciò si verificasse verrà addebitato all'operatore responsabile il costo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 – Normativa igienico-sanitaria

Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti dai regolamenti dell'ATS e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 13 – Revoca e sospensione dell'attività. Sanzioni

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La concessione è altresì sospesa in caso di mancato pagamento del canone relativo, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine dell'avviso di pagamento e comunque fino al versamento di quanto dovuto.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive;

c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione dell'attività;

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:

a) commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b);

b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della LR 2 febbraio 2010, n. 6;

c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11-ter della LR 2 febbraio 2010, n. 6 inerenti la vendita di merci antiche o usate ;

d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8 della LR 2 febbraio 2010, n. 6

e) esercita l'attività di vendita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione.

6-bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della LR citata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della LR citata o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

CAPO III – SAGRE E FIERE

Art. 15 Zone sottoposte a tutela

Lo svolgimento di fiere e sagre è ammesso, previo parere preventivo dell'Autorità competente, all'interno delle aree e degli immobili di proprietà pubblica o privata in disponibilità pubblica, sottoposti a vincolo ambientale, monumentale, storico, artistico e archeologico.

Art. 16 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Art. 17 - Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra dovrà cessare il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni:

- alle ore 00:30 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;
- alle ore 24 nei restanti giorni feriali;

Gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art. 18 Calendario regionale delle fiere e delle sagre

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° numero di annualità precedenti in cui si è già svolta la sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 19 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Art. 20 Procedure per lo svolgimento delle sagre

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

Art. 21 Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione.

Art. 22 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa;

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie.

Art. 23 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA per trattenimenti di un giorno che si concludano entro le ore 24,00 e determinino un afflusso di persone inferiore a 200 o, negli altri casi, apposita domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Art. 24 Altre attività

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA deve comunque essere comunicato al Comune.

Art. 25 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti

Durante lo svolgimento di una sagra è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

Art. 26 Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR 2 febbraio 2010, n.6, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 27 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010 e dalle DGR X/5345 del 27 giugno 2016 e n. X/5519 del 2 agosto 2016 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività.

Art. 28 Consultazione delle parti sociali

Il Comune, in accordo con quanto previsto dall'art. 19 della LR 2 febbraio 2010, n. 6 consulta i rappresentanti provinciali delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle *associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio* in ordine:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR citata;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 29 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

Il presente Regolamento annulla il precedente per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del comune di Zone approvato con Deliberazione di CC n. 31 del 28 giugno 1991 e tutte le norme incompatibili con esso.

Il Commercio su aree pubbliche sarà disciplinato dal presente regolamento a partire dalla data di approvazione del bando relativo all'assegnazione dei posteggi del mercato settimanale che sarà pubblicato il 5 gennaio 2017.